Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 11 gennaio 1939 - ANNO XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	» 72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	» 160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1938-XVII, n. 1988.

Obbligo del Regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli Uffici commerciali all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Ritenuta la necessità assoluta e l'urgenza di emanare disposizioni sul matrimonio degli impiegati appartenenti ai ruoli degli Uffici commerciali all'estero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, si applicano a tutti i funzionari appartenenti ai ruoli del personale degli Uffici commerciali all'estero.

Art. 2.

La domanda di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, sarà presentata direttamente al Ministro per gli scambi e per le valute dai funzionari indicati nel precedente articolo, che intendano contrarre matrimonio, i quali prestino servizio presso l'Amministrazione centrale; sarà invece presentata pel tramite del Capo della Rappresentanza diplomatica e consolare italiana all'estero presso cui ha sede l'Ufficio commerciale dai funzionari che prestano servizio nell'Ufficio stesso.

Art. 3.

Il decreto Reale per l'assentimento od il rifiuto di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, per il matrimonio dei funzionari appartenenti ai ruoli del personale degli Uffici commerciali all'estero, è promosso dal Ministro per gli scambi e per le valute di concerto col Ministro per gli affari esteri.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, non si applicano ai funzionari indicati nel precedente art. 1 che abbiano contratto matrimonio prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GUARNERI — CIANO — SOLMI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1939-XVII

Atti del Governo, registro 405, *foglio* 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1938-XVII, n. 1989.

Esecuzione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938:

a) un Accordo commerciale;

b) un Accordo per regolare i pagamenti;

c) un Protocollo concernente l'applicazione degli Accordi precitati all'intercambio tra le Isole italiane dell'Egeo, la Libia e la Turchia.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto col 1° novembre 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1938-XVII.
Atti del Governo, registro 404, foglio 92. — MANCINI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et la République Turque.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement turc*, animés du désir de développer leurs échanges commerciaux, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les marchandises d'origine italienne seront admises à l'importation en Turquie dans des limites des contingents indiqués sur la liste I, ci-annexée.

En outre, les marchandises d'origine italienne bénéficieront à leur importation en Turquie du décret turc du régime général d'importation en vigueur au moment de l'importation.

Art. 2.

Les marchandises d'origine turque seront admises à l'importation en Italie dans les limites des contingents indiqués sur la liste II, ci-annexée.

En outre, les marchandises d'origine turque bénéficieront à leur importation en Italie du régime général l'importation en vigueur au moment de l'importation.

Art. 3.

Les marchandises originaires des deux Pays qui seront exportées de l'un à l'autre, devront être accompagnées d'un certificat d'origine, émis en double exemplaire, par les Autorités compétentes du Pays exportateur selon le modèle ci-annexé. Les duplicata B de ces certificats seront estampillés par le Bureau de Douane d'entrée et remis par ses soins dans la journée à l'Institution de clearing du Pays importateur. Il est entendu que les marchandises expédiées de part et d'autre avant la mise en application de l'obbligation prévue ci-haut seront dispensées d'être accompagnées du duplicata B du certificat d'origine.

Art. 4.

Les contingents indiqués sur les listes I et II sont établis pour une période de 12 mois et seront octroyés ed utilisés à raison de 50 % pour chaque semestre. Il est entendu toutefois que, pour les marchandises ayant un caractère saisonnier les contingents annuels seront répartis pour le premier et le deuxième semestre dans des proportions à fixer, après entente entre les autorités compétentes italiennes et turques.

Les contingents qui n'auraient pas été épuisés pendant le premier semestre da chaque année seront automatiquement transférés au semestre suivant.

Art. 5.

Les paiements provenants des échanges commerciaux, intervenus conformément au présent Accord, seront effectués suivant les dispositions de l'Accord de Paiements signé en date d'aujourd'hui.

Art. 6.

Il sera constitué dans chacun des deux Pays une Commission gouvernamentale, pour traiter avec la Commission de l'autre Pays toutes les questions en rapport avec l'exécution des Accords commercial et de paiements italo-turcs. Ces Commissions, qui seront en contact direct et permanent entre elles, auront notamment à veiller à ce que l'equilibre final des Comptes lires italiennes et livres turques « A » prévu dans l'Accord de Paiements signé en date de ce jour, ne puisse être menacé par un écart anormal. A cette fin, les deux Commissions conviendront d'un commun accord des mesures destinées à limiter l'exportation où à accroître l'importation de l'un ou de l'autre des deux Pays entre eux.

Chaque Gouvernement fera part à l'autre, le plus tôt possible, de la composition de sa Commission.

Ces Commissions se réuniront sur la demande de l'un des deux Présidents.

Elles auront la faculté de s'adjoindre des experts et instituer des sous-commissions mixtes.

Art. 7.

Le présent Accord remplace l'Accord Commercial du 29 décembre 1936 et ses annexes. Il entrera en vigueur le 1er novembre 1938 et restera en vigueur jusqu'au 30 juin 1940. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes annuelles, s'il n'est pas dénoncé trois mois avant la date de son expiration.

Le dénonciation du présent Accord entraînera de plein droit la déchéance du Traité de Commerce et de Navigation du 29 décembre 1936 dont il fait partie intégrante.

Fait à Ankara, en double exemplaire, en langue française, le 15 octobre 1938.

Pour l'Italie	*Pour la Turquie*
OTTAVIO DE PEPPO	N. MENEMENCIOGLU
MASI	B. SANUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

LISTE I.

Liste des marchandises italiennes a exporter en Turquie

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
18 *a*) *c*)	. . . .	
21 *b*)	. . . .	
22	. . . .	
36 *c*)	. . . .	5
200	. . . .	
201 *b*)	. . . .	
202 *b*)	. . . .	
19	. . . .	5
23 *a*) *b*)	. . . .	3
24 *b*)	. . . .	5
25	. . . .	1
43	. . . .	1,500
56 *b*) *c*)	. . . .	0,500
65 *b*) *c*) *d*) *h*)	. . . .	5
66 *a*)	. . . .	50
75 *c*)	. . . .	5
84	. . . .	40
89	. . . .	40
102	. . . .	500
103	. . . .	50
105	. . . .	20
106	. . . .	150
107 *b*)	. . . .	20
115	. . . .	2
125 *a*) 2	. . . .	10
125 *b*) 2	. . . .	5
126	. . . .	150
129 *b*)	. . . .	100
130	. . . .	0,300
131	. . . .	20
132 *a*)	. . . .	10
132 *b*)	. . . .	150
133	. . . .	1
135	. . . .	0,500
139	. . . .	0,300
144	. . . .	0,200
164	. . . .	15
165	. . . .	15
170 *b*)	. . . .	20
178	. . . .	3.000
212	. . . .	1
215	Avec l'autorisation préalable du Ministère des Douanes et des Monopoles	20
216	idem	10
218	idem	20
219	idem	1
227	. . . .	1
228	. . . .	50
231	. . . .	20
258	. . . .	75
259	. . . .	1
271	. . . .	5
274	. . . .	50
275	. . . .	5
276 *c*) *d*) *h*)	. . . .	100
281 *a*)	. . . .	50
281 *b*)	. . . .	20
281 *c*)	. . . .	1
281 *d*)	. . . .	50
281 *e*) 1	. . . .	150
281 *e*) 2	. . . .	2
285 *a*)	. . . .	30
288 *c*)	. . . .	100
290	. . . .	—
295	. . . .	—
298	. . . .	15
299 *a*)	. . . .	0,250
299 *b*)	. . . .	50
302	. . . .	80
305 *a*)	. . . .	200
305 *b*)	. . . .	20

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
305 *c*) *h*)		50
306		40
307 *a*)		1
307 *b*)		0,200
307 *c*)		10
307 *d*) 3, 4		5
315 *a*) *c*)		7
321 *b*)		3
324		300
328 *b*)		1.500
329		50
330		20
331	Excepté le papier buvard	50
332		40
333		1
334		30
335 *a*)		80
335 *b*)		30
337		50
338		10
340	Avec l'autorisation préalable du Ministère des Douanes et des Monopoles	—
341 *b*)		10
341 *c*)		500
341 *d*)		50
342		40
345		5
346 *c*)		5
346 *d*)		20
353		—
361 *b*)		2
362		1
363		10
de 366 à 370	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie	1.000
371		100
372		40
373		40
375		2
377		10
378		250
379 I.		750
379 II.		700
379 III.		2.000
380 *a*) *b*)		10
383		50
384		1
386		1
387		5
389		15
390 *a*)		5
391		5
392		10
400		5
401		5
403		5
409 *b*)		0,500
412 *a*) 2, *b*) 2		30
413		30
414		50
416		30
417		500
421 *c*)		10
424		20
425		5
441		5
442		4
444		40
445		300
446		25
448		10
449		25
451		250
452		400
453		32
454		10

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
464		30
467 a) b)		100
467 c) d)		5
468		35
469	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie	—
471		50
472		50
473		500
476 a) b)		10
477 b) c) d) h)		300
481 b) 3,4		120
481 c) d)		300
485		50
486		1
487 a) b)		100
487 c) d)		50
488		150
495		30
496		200
497 a) 1, 2, 3, b)		—
501		25
502		20
503		20
505		20
510 a)		30
510 c)		0,200
511 b) c) d)		150
512 b) c) d)		50
513		1
514		5
515 b) c) d)		15
519		10
520		3.000
523		1.000
524 a)		500
524 b)		150

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
526 c)		10
527		100
528 a)		100
528 b)		50
528 c)		2
529 a) b)		1.000
529 c)		100
529 d)		50
530		300
531 a)		600
531 b)		600
532		300
533		100
534		400
535 a)		30
535 b)		80
538 a)		15
538 b) 1		30
538 b) 2		50
538 c)		100
538 d)		75
538 h)		25
538 v) 1		15
538 v) 2		30
539 d) h) v)		20
541		350
544		50
545		1
549		2
550 b)		15
551		40
552 a) b)		100
552 c)		10
553		60
558 h) 1		200
558 h) 3		400
563		5
564		20

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
565	. . . .	40
566	. . . .	9,500
567	. . . .	3
568	. . . .	4
569 *c*)	. . . .	10
569 *d*)	. . . .	30
569 *h*) 1	. . . .	20
569 *h*) 2	. . . .	2
570 *b*)	. . . .	20
570 *d*)	. . . .	5
576 *a*) *b*)	. . . .	2
582	. . . .	3
593 *b*) *c*)	. . . .	1
595 *b*)	. . . .	3
595 *c*)	. . . .	20
598	. . . .	—
601 *h*)	. . . .	1
602	. . . .	0,500
603	. . . .	0,500
613	. . . .	1
614	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	6
615	. . . .	1
616	. . . .	3
617 *a*)	. . . .	20
617 *b*)	. . . .	3
618	. . . .	10
619	. . . .	15
620	. . . .	15
623 *a*)	. . . .	10
624	. . . .	0,500
625	. . . .	5
626	. . . .	5
632	. . . .	10
634	. . . .	5
638 *a*)	Avec l'autorisation préalable du Ministère des Douanes et des Monopoles	3
643 *a*)	idem	50

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
644	Avec l'autorisation préalable du Ministère des Douanes et des Monopoles	10
645	idem	15
648	. . . .	250
651	. . . .	—
652	. . . .	—
653 *a*)	. . . .	60
653 *c*)	. . . .	30
654	. . . .	2
656	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie	—
657	idem	—
658	idem	—
659	idem	—
660	Machines à coudre et leurs pièces de rechange	—
661	. . . .	—
662	. . . .	15
663	. . . .	100
664	Avec l'autorisation préalable du Ministère intéressé	—
665	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie seulement pour les compresseurs	100
666	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie	—
666/I	. . . .	—
666/II	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie	—
667 *a*)	. . . .	300
667 *b*)	. . . .	250
667 *h*) *v*)	. . . .	100
668 *a*)	. . . .	150
669 *a*) *b*)	. . . .	100
679 *a*)	. . . .	40
679 *b*)	. . . .	60
679 *c*)	. . . .	10
679 *d*)	. . . .	2
680	. . . .	1
681 *b*)	. . . .	500

No. du tarif douanier turc		Contingents annuels (en tonnes)
700 *b)*		20
702 *a) b)*		1,000
702 *c)*		6
702 *d)*		35
702 *h)*		30
703 *a) b) c) d) h)*		20
703 *v)*		10
704 *a)*		15
704 *b) c)*		220
708		80
709		100
710 *c)*		0,500
710 *d)*		80
710 *v)*		10
711 *d)*		5
711 *v)*		1,000
712 *d) h)*		140
716 *c)*		2
716 *d)*		5
716 *h)*		50
717 *h)*		10
718 *d)*		300
720 *c)*		5
720 *d)*		5
724		80
725 *h)*		500
726 *b)*		15
726 *c)*		10
728		1
729		10
745	Avec l'autorisation préalable du Ministère de l'Economie	—
746		5
754 *d)*		2
754 *t)*		150
754 *k)*		15
754 *y)*		50
754 *l)*		500
754 *m)*		3
757		200
760		25
774		0,300
777		1
799 *b)*		1
812 *c) h)*		1
812 *v)*		20
815 *b)*		20
816		2
821		15
853		35
859		15
861		50
	Autres marchandises (1)	Livres turques 200.000

(1) La rubrique « Autres marchandises » comprend les produits d'origine italienne non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1) La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2) L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Turquie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises designées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéa 1 et 2 doivent, pour être importées en Turquie être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Turquie au moment de leur importation.

LISTE II.

Marchandises turques à exporter en Italie

No. du tarif italien	Marchandises	Contingents annuels (en milliers de lires italiennes)
24	Oeufs de volaille	9.000
33	Poissons frais	8.000
36	Caviar et autres oeufs de poissons préparés	250
64	Blé	25.000
65	Seigle	2.000
66 *b*)	Orge	13.000
69	Graines n. d.	3.000
74	Légumes secs	10.000
84 *b*)	Raisins secs	1.500
88	Caroubes	500
115 *a*) 1	Tabacs bruts et en feuilles	5.000
117	Graines oléagineuses	3.500
124 *a*) 2	Huile de poisson	2.000
125 *e*)	Huile d'olive	10.000
139	Cire d'abeilles	150
181	Coton brut	60.000
182	Déchets de coton	1.000
211 *a*) *b*)	Laine suinte ou lavée y compris la laine mohair	15.000
212, 213	Déchets et bourre de laine, crin animal	1.000
214	Poils	500
227	Tapis	1.000
246	Cocons de soie	2.000
248	Déchets de soie	1.000
274 *a*) 2, *f*)	Chromite et minerais de chrome	17.000
274 *b*)	Minerais de manganèse	500
274 *c*)	Minerais de plomb	3.500
274 *f*)	Minerais d'antimoine	1.500
549	Emeri	1.000
564	Houille	6.000
593	Amiante brut	1.000
639	Cornes, os bruts	600
654 *b*)	Gomme adragante	500

No. du tarif italien	Machandises	Contingents annuels (en milliers de lires italiennes)
777	Plantes médicinales	100
778 *bis*	Opium	3.000
783-786, 790 791, 796, 803	Matières tannantes et colorantes	1.500
805	Peaux brutes	10.000
918	Avoine	5.000
925	Son	2.500
938	Boyaux salés	500
951	Chiffons	1.250
	Autres marchandises (1)	4.000

(1) La rubrique « Autres marchandises » comprend les produits d'origine turque non mentionnés sur la présente liste.

Le montant affecté à cette rubrique sera utilisé comme suit:

1) La moitié sera destinée aux marchandises qui ont été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 100 % de leur valeur d'importation.

2) L'autre moitié sera destinée aux marchandises qui n'ont pas été importées en Italie en 1934 et pour chacune de celles-ci dans la limite de 1/8 de cette moitié.

Si la moitié prévue au 1er alinéa n'est pas totalement utilisée, le solde sera ajouté à la seconde moitié, pour être destiné aux marchandises designées à l'alinéa 2.

Il est entendu que les marchandises mentionnées aux alinéa 1 et 2 doivent, pour être importées en Italie, être admises à l'importation suivant le régime général d'importation en vigueur en Italie au moment de leur importation.

ANNEXE.

Exemplaire A.

N.

CERTIFICAT D'ORIGINE

Expéditeur	*Destinataire*
Nom	Nom . . . .
Domicile	Domicile . . . .
Rue	Rue . . . .

Nature de la marchandise:

Mode d'emballage:

Nombre des colis:

Marques N.:

Poids . . . . { Brut . . . . Kg. / Net . . . . Kg. }

Valeur:

Voie d'expédition:

Il est certifié que les marchandises designées ci-dessus sont d'origine . . . . et que ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions de l'Accord Commercial italo-turc en date du 15 octobre 1938.

ANNEXE.

Exemplaire B.

N.

(Cet exemplaire portera le même numéro que l'exemplaire *A*, sera estampillé par les douanes et par celles-ci remis à la Banque où s'effectuera le versement).

Expéditeur	*Destinataire*
Nom	Nom . . . .
Domicile	Domicile . . . .
Rue	Rue . . . .

Nature de la marchandise:

Mode d'emballage:

Nombre des colis:

Marques N.:

Poids . . . . { Brut . . . . Kg. / Net . . . . Kg. }

Valeur:

Voie d'expédition:

Il est certifié que les marchandises designées ci-dessus sont d'origine . . . . et que ce certificat d'origine est délivré conformément aux dispositions de l'Accord Commercial italo-turc en date du 15 octobre 1938.

Accord de paiements entre le Royaume d'Italie et la République Turque.

Les paiements faisant l'objet du présent Accord doivent être exclusivement effectués conformément aux dispositions suivantes:

Art. 1er.

La contrevaleur de toutes sortes de marchandises d'origine turque importées en Italie sera réglée par le versement en lires italiennes de la somme due à la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au jour du versement les sommes ainsi encaissées au crédit d'un compte « Livres Turques A » non productif d'intérêts qu'il ouvrira au nom de la Banque Centrale de la République de Turquie. Les 20 % des sommes ainsi portées au crédit du susdit compte A seront virés automatiquement au crédit d'un compte « Livres Turques B » non productif d'intérêts qui sera ouvert par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque Centrale de la République de Turquie et mis à la disposition de cette dernière pour les paiements en Italie.

Art. 2.

La contrevaleur de toutes sortes de marchandises d'origine italienne importées en Turquie sera réglée par le versement en livres turques de la somme due à la Banque Centrale de la République de Turquie.

La Banque Centrale de la République de Turquie portera au jour du versement des sommes ainsi encaissées au crédit d'un compte en lires italiennes non productif d'intérêts qu'elle ouvrira au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Centrale de la République de Turquie se transmettront au jour le jour les avis de crédit pour les versements effectués chez eux conformément aux articles 1 et 2.

Tout avis de crédit indiquera le montant en lires italiennes, respectivement en livres turques, ainsi que les mentions nécessaires pour permettre les paiements correspondants aux créanciers.

Dans le cas où une créance serait libellée en une monnaie autre que la lire ou la livre turque, le montant en telle devise sera également désigné sur les avis précités.

Art. 4.

La conversion des lires italiennes en livres turques, celle des livres turques en lires italiennes et celle des autres devises en l'une de ces deux monnaies se feront d'après les règles suivantes:

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Centrale de la République de Turquie fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la livre turque toutes les fois que cela sera nécessaire; ce cours sera appliqué pour la conversion des lires en livres turques et des livres turques en lires.

Les créances italiennes ou turques libellées en d'autres monnaies que la lire ou la livre turque seront converties au préalable en la monnaie nationale du Pays importateur au cours du jour des Bourses de Rome et d'Ankara respectiment.

Art. 5.

Les paiements aux créanciers seront effectués en Italie par les soins de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, en Turquie par les soins de la Banque Centrale de la République

de Turquie, dans les monnaies nationales de chaque Pays, suivant l'ordre chronologique des versements prévus aux articles 1 et 2 et dans la limite des disponibilités des comptes susvisés.

Toutefois les paiements afférents aux livres, publications, périodiques, journaux et notes de musique seront effectués sans tenir compte de l'ordre chronologique.

Art. 6.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Centrale de la République de Turquie procéderont journellement à une compensation entre les soldes du compte « Lires Italiennes » et le compte « Livres Turques A ».

Les deux Institutions arrêteront d'un commun accord, les modalités de cette compensation.

Les versements des débiteurs prévus aux articles 1 et 2 ne seront pas libératoires et les débiteurs seront tenus de rembourser à l'Institution chargée du service de clearing dans leur Pays, les différences de change qui pourront se produire entre le jour du versement et le jour de la compensation ou de l'utilisation des susdits versements.

Art. 7.

Les marchandises exportées de part et d'autre devront être accompagnées d'un certificat d'origine en double exemplaire prévu par l'article 3 de l'Accord Commercial signé en date de ce jour.

Art. 8.

Les versements aux comptes de clearing à titre d'avance pour achat de marchandises d'origine turque ou italienne destinées à être importées en Italie, respectivement en Turquie, pourront être admis seulement d'un commun accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Centrale de la République de Turquie.

Art. 9.

Chacun des Gouvernements prendra, suivant sa législation, les mesures nécessaires pour assurer que tous les paiements relatifs aux échanges de marchandises entre l'Italie et la Turquie soient réglés par la voie du clearing selon les dispositions du présent Accord.

Art. 10.

A l'expiration du présent Accord, les importateurs de l'un des deux Pays en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'extinction de ce solde.

De même, la contrevaleur des marchandises importées à crédit antérieurement à l'expiration de l'Accord, continuera à être versée réciproquement aux comptes de clearing.

Art. 11.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Centrale de la République de Turquie se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 12.

Le présent Accord, qui remplace l'Accord de Paiements du 29 décembre 1936 et ses annexes, fait partie intégrante de l'Accord Commercial signé en date d'aujourd'hui entre l'Italie et la Turquie.

Il entrera en vigueur simultanéement avec celui-ci et aura la même durée.

Fait à Ankara, en double exemplaire, en langue française, le 15 octobre 1938.

Pour l'Italie	*Pour la Turquie*
OTTAVIO DE PEPPO	N. MENEMENCIOGLU
MASI	B. SANUS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

PROTOCOLE

Au moment de signer l'Accord Commercial et l'Accord de Paiements de ce jour, les deux Gouvernements sont tombés d'accord sur ce qui suit:

Il est convenu qu'en ce qui concerne l'échange des marchandises entre le Dodécanèse, la Lybie et la Turquie, seule la contrevaleur des marchandises d'origine turque ci-dessous désignées sera réglée conformément aux dispositions de l'Accord de paiements signé en date de ce jour, etant entendu que la contrevaleur des marchandises d'origine du Dodécanèse et de la Lybie sera réglée conformément aux dispositions dudit Accord.

Marchandises	Valeur en lires italiennes
Huile de Styrax	250.000
Grignons d'olives	600.000
Raisins sultanines	1.400.000
Haricots, lentilles, pois-chiches et autres légumes secs à léxception des fèves	1.000.000
Betail vivant et abattu	3.000.000

Fait à Ankara, en double exemplaire, en langue française, le 15 octobre 1938.

Pour l'Italie	*Pour la Turquie*
OTTAVIO DE PEPPO	N. MENEMENCIOGLU
MASI	B. SANUS

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1938-XVII, n. **1990**.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, convertito dalla legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 190, con il quale è stata istituita l'Azienda Carboni Italiani;

Visto lo statuto dell'Azienda predetta approvato con Regio decreto 10 febbraio 1936-XIV;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione e degli organi amministrativi dell'Azienda Carboni Italiani;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze e con quelli per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 4 del R. decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1406, è sostituito dal seguente:

« L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di nove membri nominati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

« Con lo stesso decreto vengono designati fra i componenti del Consiglio il presidente, il vice presidente, il consigliere delegato.

« Tra i membri del Consiglio dovranno essere compresi un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, un rappresentante del Consiglio superiore delle miniere, uno dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ed uno dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Uno dei componenti del Consiglio sarà altresì scelto su designazione degli Istituti bancari di risparmio e di assicurazione privata che partecipino alla formazione del capitale dell'Azienda ai sensi dell'art. 1 ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL — SOLMI — ROSSONI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1938-XVII, n. **1991.**

Determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana, per il periodo dicembre 1937-XVI - luglio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621, relativo all'estensione delle norme di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti nelle Colonie, modificato col R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2326, convertito in legge con la legge 6 dicembre 1928-VII, numero 2942;
Visto l'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, concernente l'attribuzione della pensione, dell'assegno o della indennità di guerra, ai militari, o alle loro famiglie, di truppe operanti nelle Colonie;
Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926-IV, n. 212, che estende ai militari della Regia aeronautica le disposizioni del predetto R. decreto 18 marzo 1923-I, n. 621;
Visto il R. decreto 28 aprile 1937-XV, n. 1118, che estende l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale;
Visto l'art. 3 del R. decreto 10 maggio 1937-XV, n. 2463, che aggiorna il R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, e il R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana;
Visto l'art. 138 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, quale risulta modificato dall'art. 76 del R. decreto-legge 16 giugno 1937-XV, n. 944;
Visto il R. decreto 10 maggio 1938-XVI, n. 627, riguardante la determinazione dei cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono da ritenersi utili, per il personale che vi abbia preso parte e agli effetti della concessione dei benefici di cui alle vigenti disposizioni di legge, i seguenti cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana, ad immediato contatto col nemico:

GOVERNI O SETTORI	REGIONI O TERRITORI dove si sono svolti i cicli operativi	Durata dei cicli operativi	
		dal	al
Territorio del Governo *Amara*	Zone militari: Goggiam - Beghe Meder (o Beghemeder) - Lasta - Semien - Gondar - Uollo Jeggiù	16-12-37	30- 6-38
Territorio del Governo *Galla Sidama*	Regioni: Beni Sciangul - Nilo Azzurro - Ibantù - Gidda - Amorro - Limmù - Horro - Lieca	16-12-37	30- 6-38
	Regioni: Limmu Ennaria - Monti Botor - Monte Bocà - Monte Uece - Fiume Ghibiè	16-12-37	30- 6-38
	Regioni: Uollisò - Guraghe	16-12-37	30- 6-38
	Regioni: Gofa - Scialla Gallilà - Malo - Dime - Docò - Baco - Borodda	20-12-37	10- 2-38
	Regioni: Basso Omo - Bottego - Murzu - Caro - Murlè - Amar Cocchè - Lago Rodolfo - Monte Naqua (Kalam)	20-12-37	30- 6-38
	Regioni: Conso - Gardulla - Fiume Sagan - Gomoide (zona Lago Ciamò)	18 -1-38	10- 3-38
	Regioni: Uolamo - Gambatta - Fiume Omo - Monte Tambaro	14- 4-38	30- 6-38
	Regioni: Iubdo - Fiume Dabus - Neggio - Bubbe - Nolicabba - Bogi - Enimai - Cucorro	20- 3-38	30- 6-38
Territori direttamente dipendenti dal Governo generale: *Settore Nord Orientale*	Regione Mens	16-12-37	10- 1-38
	Zona Mosovic (Assagherti)	16- 1-38	22- 5-38
	Zona Nilo Azzurro (testa ponte Shafartak) Quoriem Mariam e Ficcè	23- 1-38	30- 6-38
	Zona Monte Uoti (Debra Sina)	11- 3-38	20- 3-38
	Regione Ancoberino: Territori a Nord della linea torrente Ghermanà - Fiume Cassan	23- 5-38	15- 7-38
Settore Occidentale Ferrovia	Regioni Gumbicù (Scionvorà) Mingiar e territori a sud della linea T. Ghermanà - F. Cassam, comprese le zone Jerer - M. Debocodio - Tadiccià - Malca	16-12-37	15- 7-38
Settore Occidentale	Regioni: Chelia - Chedò - Combo - (Gimma Guennetè) - Horro - Gudrù - Ghindeberat - Riva destra Nilo Azzurro	5- 2-38	5- 3-38
	Linea del Nilo Azzurro: (dalla confluenza Mugher-Nilo al guado di Malca Mabil)	20- 3-38	31- 5-38
	Regione Gurgiaggià - zona M. Gibatti - Nonno - Dorenni - F. Ghibiè	25- 5-38	30- 6-38

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1938-XVII, n. **1992.**

Sostituzione per l'anno 1939 delle tabelle da 9 a 15 annesse al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del DUCE, Ministro per la marina, di concerto con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, annesse al testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, sono sostituite, limitatamente all'anno 1939, rispettivamente dalle tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 44. — MANCINI.

TABELLA 1.

CORPO DI STATO MAGGIORE. — Ruolo dei Comandi navali (Ruolo C. N.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO					CAPITANI DI FREGATA					CAPITANI DI CORVETTA				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			
		trasferimenti nel ruolo C. M. (lett. c) dell'art. 30 T.U.) a)	vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo C. M. (lett. c) dell'art. 30 T.U.) a)	vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo C. M. (lett. c) dell'art. 30 T.U.) a)	vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lett. a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1938	67	—	—	—	—	125	—	—	—	—	181	—	—	—	—
1939	73	—	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	15	141	—	15	17	32	206	—	32	31	63

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1939 dal R. D. L. 30 novembre 1936-XV, n. 2405, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040, e del decreto interministeriale in data 10 ottobre 1938-XVI, che stabilisce gli organici pel 1939 degli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e delle Armi Navali in applicazione dell'art. 126 del T. U. 1° agosto 1936-XIV, n. 1493.

TABELLA 2.

CORPO DI STATO MAGGIORE — Ruolo dei Comandi marittimi (Ruolo C. M.).

ANNI	CAPITANI DI VASCELLO							CAPITANI DI FREGATA							CAPITANI DI CORVETTA						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vac. neces. nel grado deriv. da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vac. neces. nel grado deriv. da			Organico del ruolo
	Dai pari grado del ruolo C.N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	vacanze in gradi superiori (1)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire		Dai pari grado del ruolo C. N.	Dal grado inferiore del ruolo C. M.	Totale	vacanze in gradi superiori	aum. di org. e cause di cui alle lett. a) e b) art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire		Dai pari grado del ruolo C. N.	Dal grado inferiore del ruolo unico	Totale	vacanze in gradi superiori	aum. di org. e cause di cui alle lett. a) e b) art. 30 T.U.	Totale vacanze da coprire	
1938	—	—	—	—	—	—	16	—	—	—	—	—	—	37	—	—	—	—	—	—	30
1939	—	4	4	Quando vengono attribuiti a C. V. del ruolo C. M. posti di C. A.	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	4	16	—	4	4	4	—	4	35	—	4	4	4	—	4	30

(1) I capitani di vascello del ruolo C. M. possono avanzare al grado di contrammiraglio nel ruolo C. N. nel limite massimo di due, senza diritto ad ulteriore promozione in S. P. E.

TABELLA 3.

CORPO DEL GENIO NAVALE — Ruolo delle Direzioni (Ruolo D.)

ANNI	COLONNELLI					TENENTI COLONNELLI					MAGGIORI				
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da				Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			
		trasferimenti nel ruolo S. a)	vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) o b) dell'art. 30 T. U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo S. a)	vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)		trasferimenti nel ruolo S. a)	vacanze in gradi superiori (1) b)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T.U. (1) c)	Totale vacanze da coprire (1) (b+c)
1938	14	—	—	—	—	42	—	—	—	—	58	—	—	—	—
1939	15	—	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	5	45	—	5	6	11	65	1 (2)	11	11 (3)	22

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico per il 1939 del R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040.
(2) A diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei servizi.
(3) Di cui 1 a diminuzione del ruolo delle Direzioni per costituzione del ruolo dei servizi.

TABELLA 4.

CORPO DEL GENIO NAVALE. — Ruolo dei Servizi (Ruolo S.)

ANNI	COLONNELLI							TENENTI COLONNELLI							MAGGIORI						
	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Organico del ruolo	Immissioni nel grado			Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Organico del ruolo
	dai pari grado del ruolo D.	dal grado inf. del ruolo S.	Totale	vacanze in gradi superiori	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire		dai pari grado del ruolo D.	dal grado inf. del ruolo S.	Totale	vacanze in gradi superiori	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire		dai pari grado del ruolo D.	dal grado inf. del ruolo unico	Totale	vacanze in gradi superiori	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 T. U.	Totale vacanze da coprire	
1938	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	18
1939	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	9	1	3	4	2	—	2(1)	20

(1) Oltre i 2 posti a diminuzione del ruolo delle Direzioni (v. precedente tabella 3).

TABELLA 5.

CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO (Medici)

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)
1938	10	—	—	—	32	—	—	—	47	—	—	—
1939	11	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	3	34	3	4	7	53	7	8	15

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1939 dal R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040.

TABELLA 6.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a+b)
1938	11	—	—	—	34	—	—	—	47	—	—	—
1939	12	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	1	36	1	5	6	51	6	5	11

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1939 dal R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040.

TABELLA 7.

CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI			
	Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da			Posti di ruolo	Vacanze necessarie nel grado derivanti da		
		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (1) (a + b)		vacanze in gradi superiori (1) (a)	aumenti di organico e cause di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30 del T. U. (1) (b)	Totale vacanze da coprire (a + b)
1938	14	—	—	—	43	—	—	—	54	—	—	—
1939	14	Se e quando si formano	Fino a completamento delle vacanze necessarie nel grado	2	44	2	5	7	56	7	2	9

(1) Tenuto conto degli aumenti di organico previsti per il 1939 dal R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2406, convertito nella legge 29 maggio 1937-XV, n. 1040.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 1993.

Aggregazione della frazione San Pantaleo del comune di Nuchis a quello di Terranova Pausania e del suo capoluogo al comune di Tempio Pausania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande 29 agosto e 3 ottobre 1937-XV con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione San Pantaleo del comune di Nuchis, sostenente oltre la metà del carico tributario in quella applicato, ne chiede l'aggregazione al comune contermine di Terranova Pausania;

Vedute le deliberazioni 11 settembre 1937-XV e 6 luglio 1938-XVI del commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Nuchis, 20 settembre 1937-XV del podestà di Tempio Pausania e 5 febbraio 1938-XVI del podestà di Terranova Pausania;

Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato della provincia di Sassari in adunanze 27 aprile e 10 agosto 1938-XVI;

Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 25 ottobre 1938-XVI si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 30, 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione San Pantaleo del comune di Nuchis è aggregata a quello di Terranova Pausania.

La restante parte del territorio dello stesso comune di Nuchis è aggregata al comune di Tempio Pausania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 405, *foglio* 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 1994.

Erezione in ente morale della Fondazione « Silvia De Martino », in Napoli.

N. 1994. R. decreto 25 ottobre 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Fondazione « Silvia De Martino », in Napoli, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1939-XVII

REGIO DECRETO 17 novembre 1938-XVII.
Integrazione della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato da destituirsi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, con il quale è stata determinata la composizione, per l'anno 1938, della Commissione di cui all'art. 183, lett. *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato da destituirsi;
Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1032, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;
Ritenuto che occorre, pertanto, provvedere alla nomina degli ufficiali generali e degli ufficiali ammiragli che dovranno fare parte della Commissione suindicata, in luogo dei due funzionari amministrativi, quando la Commissione stessa abbia da pronunziarsi nei riguardi di personali militari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE e del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A fare parte della Commissione di cui all'art. 183, lett. *d*), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per l'esame dell'esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato da destituirsi, vengono chiamati, in aggiunta ai membri già nominati per l'anno 1938, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno, in luogo dei due funzionari amministrativi, alle adunanze della Commissione stessa, quando questa debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

Comm. nob. Fabio Grossardi, generale di divisione dei CC. RR. fuori quadro, e comm. Amleto Saladino, generale di brigata fuori quadro, per i militari del Regio esercito;
Gr. uff. Giotto Maraghini, ammiraglio di divisione, direttore generale del personale e dei servizi militari del Ministero della marina, e comm. Alberto Paulillo, maggiore generale, per i militari della Regia marina;
Comm. Tullio Toccolini e comm. Luigi Carnevale, generali di divisione aerea, per i militari della Regia aeronautica;
Comm. Paolo Gamondi e comm. Francesco Poli, ufficiali generali della Regia guardia di finanza, per i militari del Corpo stesso;
Gr. uff. Salvatore Fontana e gr. uff. dott. Mario Griffini, consoli generali in s.p.e., per i militari delle specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Il DUCE ed il Ministro per le finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1938-XVII
Registro 17 *Finanze, foglio* 86. — D'ELIA.

(73)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1939-XVII.
Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;
Veduto il proprio decreto 6 aprile 1938-XVI, col quale l'on. cav. di gr. cr. prof. dott. Giuseppe Broglia, senatore del Regno, è stato nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;
Considerato che, in seguito al decesso dell'on. cav. di gr. cr. prof. dott. Giuseppe Broglia, occorre provvedere a ricoprire la carica rimasta vacante;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

L'on. conte cav. di gr. cr. dott. ing. Adriano Tournon, senatore del Regno, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, in sostituzione dell'on. cav. di gr. cr. prof. dott. Giuseppe Broglia, deceduto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(74)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 2 gennaio 1938-XVII.
Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 12 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;
Vedute le designazioni per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Banca anzidetta;
Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri in data 15 dicembre 1938-XVII;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, i signori:
Cav. di gr. cr. prof. dott. Carlo Conti Rossini, in rappresentanza del Ministro per le finanze;
Gr. uff. dott. Paolo Grassi, in rappresentanza del Ministro per le finanze;

Cav. di gr. cr. ing. conte Adriano Tournon, senatore del Regno, in rappresentanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Gr. uff. prof. dott. barone Giovanni Nicotra, in rappresentanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Cav. di gr. cr. prof. dott. Mariano Pierro, in rappresentanza del Ministro per le corporazioni;

Cav. di gr. cr. dott. Ignazio Giordani, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

S. E. cav. di gr. cr. prof. avv. Bruno Biagi, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

S. E. cav. di gr. cr. Araldo di Crollalanza, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

Gr. uff. Ettore Morichini, in rappresentanza degli Enti partecipanti;

Gr. uff. Giovanni Fabbrici, deputato al Parlamento, in rappresentanza dell'Ente nazionale fascista della cooperazione;

Gr. uff. Tullio Cianetti, deputato al Parlamento, in qualità di esponente di Associazioni sindacali, designato dal Ministero delle corporazioni;

Cav. di gr. cr. generale Ottorino Carletti, senatore del Regno, in qualità di esponente di Associazioni sindacali, designato dal Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(75)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 5 gennaio 1939-XVII.

Modificazioni apportate allo statuto del Monte dei Paschi di Siena.

IL DUCE

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 27 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, approvato con proprio decreto in data 22 ottobre 1936-XIV;

Ritenuta la opportunità di apportare modificazioni all'anzidetto statuto del Monte dei Paschi di Siena;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

Sulla proposta del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Sono apportate le seguenti modificazioni allo statuto del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena:

Art. 1. — E' sostituito come appresso:

« Il Monte dei Paschi di Siena, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 10 dicembre 1622, legalmente costituito con istromento di fondazione del 2 novembre 1624, è un Istituto di credito di diritto pubblico avente propria personalità giuridica.

« Esso ha la sua sede in Siena ».

Art. 2. — E' sostituito come appresso:

« L'Istituto è soggetto alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, ed esplica la sua azione nel Regno a mezzo di Succursali, Agenzie e Recapiti ».

Art. 7. — La lettera *i*) è sostituita come appresso:

« *i*) concede conti correnti di durata non superiore ad un anno e mutui chirografari con ammortamento graduale del capitale, per una durata non superiore a venti anni, agli enti di cui alla lett. *c*), con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali ».

Art. 10. — E' sostituito come appresso:

« Sono organi dell'Istituto:

a) la Deputazione amministratrice;

b) il Comitato esecutivo;

c) il presidente;

d) il direttore generale (provveditore);

e) il Collegio dei sindaci ».

Art. 11. — E' sostituito come appresso:

« La Deputazione amministratrice è composta di otto deputati. Uno dei deputati aventi domicilio in Siena o provincia di Siena è nominato presidente con decreto del Capo del Governo.

« I deputati sono così nominati:

tre dal Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, scelti tra persone domiciliate nelle Provincie ove il Monte dei Paschi è stabilito;

quattro dal comune di Siena, scelti tra persone domiciliate nel Comune o nella provincia di Siena;

uno dall'Amministrazione provinciale di Siena, scelto tra persone domiciliate in Siena o nella provincia di Siena.

« I deputati si rinnovano ogni quadriennio. Il quadriennio decorre dal giorno della prima adunanza della Deputazione.

« Gli uscenti sono rieleggibili.

« La Deputazione elegge nel proprio seno il vice presidente.

« Le dimissioni dei componenti la Deputazione non hanno effetto prima di essere state accettate dall'autorità che li ha nominati.

« Il non intervento a tre sedute consecutive senza legittima giustificazione produce la decadenza d'ufficio del deputato, la quale deve essere ratificata dall'autorità che lo ha nominato.

« Quando nel corso del quadriennio si verifichi per qualsiasi motivo una vacanza nella Deputazione, il presidente provoca la nomina del nuovo deputato che dura in carica fino allo scadere del quadriennio.

« Il regolamento stabilisce la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi ai deputati e le indennità per quelli residenti fuori di Siena ».

Art. 12. — I commi 7 e seguenti sono così modificati:

« Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale quello di chi presiede. Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno tre deputati o dal presidente.

« Il direttore generale interviene alle riunioni della Deputazione con voto consultivo.

« Il segretario capo dell'Istituto funge da segretario della Deputazione.

« Nelle adunanze che la Deputazione delibera di tenere segrete, le funzioni di segretario sono affidate al deputato più giovane di età dei presenti.

« Copia dei verbali delle sedute della Deputazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Art. 13. — E' sostituito come appresso:

« La Deputazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Istituto. Essa può delegare determinati poteri al Comitato esecutivo. Spetta in particolare alla Deputazione:

a) proporre eventuali modificazioni dello statuto;

b) approvare il regolamento generale per l'esecuzione dello statuto, quello speciale sullo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle degli stipendi ed assegni ed ogni altro regolamento occorrente, da approvarsi in conformità di legge;

c) approvare il bilancio annuale predisposto dal Comitato esecutivo udita la relazione dei Sindaci, nonchè il bilancio del Credito fondiario;

d) fare la proposta per la nomina del direttore generale e per il relativo trattamento economico e di quiescenza;

e) nominare i direttori centrali e tutti gli aventi grado non inferiore a quello di direttore principale;

f) deliberare le aperture di nuove dipendenze e la chiusura o trasformazione di quelle esistenti, osservate le formalità di legge;

g) erogare gli utili netti disponibili;

h) determinare la misura delle cauzioni da prestarsi dal personale non dirigente e deliberare sullo svincolo delle cauzioni del direttore generale e del personale indicato nella precedente lettera *e*);

i) determinare i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e dei direttori delle Succursali per le operazioni di credito assistite o non da garanzie reali;

l) stabilire la misura delle medaglie di presenza dei commissari di sconto;

m) determinare le norme e le condizioni delle singole specie di operazioni dell'Istituto;

n) stabilire annualmente i limiti preventivi delle spese generali;

o) deliberare sulle domande di mutui e di sovvenzioni ipotecarie e su pegno di cui alle lettere *h*), *i*) ed *l*) dell'art. 7;

p) deliberare sulle prestazioni di cauzioni, avalli e fidejussioni e sulla concessione di titoli a comodato, di cui all'art. 8, lettera *d*);

q) autorizzare le azioni giudiziarie, le transazioni, le cancellazioni parziali, le riduzioni, le restrizioni d'ipoteca, le surrogazioni a favore di terzi, le cancellazioni dei privilegi agrari, e di qualsiasi altra formalità ipotecaria ».

Art. 14. — In fine dell'articolo è aggiunto il numero seguente:

« 9) stabilire annualmente la somma da rilasciarsi a disposizione del Comitato esecutivo per premi e gratificazioni di carattere ordinario al personale e da comprendersi tra le spese di cui all'art. 13, lettera *n*) ».

Art. 15. — E' sostituito come appresso:

« Il Comitato esecutivo è composto:

a) del presidente;

b) del vice presidente;

c) di due membri, uno dei quali di nomina governativa, scelti dalla Deputazione nel proprio seno, nella prima tornata di ciascun anno solare;

d) del direttore generale.

« Il Comitato è convocato dal presidente, che determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e normalmente una volta la settimana.

« Il segretario del Comitato è scelto dalla Deputazione nel personale dell'Istituto, su proposta del presidente.

« Il Comitato delibera a maggioranza di voti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le votazioni si fanno per scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno due membri o dal presidente.

« Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre membri.

« Sono applicabili al Comitato le disposizioni degli articoli 11, commi 7 e seguenti, e 12, ultimo comma ».

Art. 16. — E' sostituito come appresso:

« Spetta al Comitato esecutivo:

1) vigilare a che abbiano esecuzione le deliberazioni proprie e della Deputazione;

2) predisporre lo schema del bilancio dell'Istituto e della Sezione di credito fondiario;

3) ordinare ispezioni e verifiche, comunicandone i risultati alla Deputazione;

4) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito all'assunzione, promozione e revoca dei dirigenti, funzionari, impiegati ed agenti, e sullo svincolo delle cauzioni, salvo il disposto dell'art. 13, lettere *e*) e *h*), e dell'art. 14, n. 7, nonchè sulla nomina e revoca dei procuratori con mandato generale;

5) nominare, su proposta del direttore generale, i componenti della Commissione di sconto presso la sede e presso ciascuna dipendenza;

6) prendere, nei casi di assoluta urgenza, le deliberazioni di competenza della Deputazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, e 6 dell'art. 14, nonchè quelle di cui alla lettera *q*) dell'art. 13, dandone comunicazione alla Deputazione, nella sua prossima adunanza, e immediatamente all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito indicando le ragioni dell'urgenza;

7) procedere in genere a tutto quanto può essergli deferito dalla Deputazione;

8) deliberare le operazioni di impiego nei limiti di competenza assegnatigli dalla Deputazione;

9) deliberare sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili e sugli eventuali acquisti di essi;

10) adottare nei confronti del personale tutti i provvedimenti di propria competenza, contemplati dallo speciale regolamento.

« I verbali delle singole adunanze, trascritti nell'apposito libro, sono tenuti a disposizione della Deputazione e del delegato dell'Ispettorato ».

Art. 18. — E' sostituito come appresso:

« Il presidente:

1) ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a terzi;

2) presiede le adunanze della Deputazione amministratrice e del Comitato esecutivo;

3) consente alle cancellazioni di iscrizioni e di trascrizioni, alle surrogazioni a favore di terzi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alla restituzione di pegni relativi ad obbligazioni, quando il credito dell'Istituto, garantito con le ipoteche o con i pegni, risulti intieramente estinto;

4) promuove e sostiene le liti nelle procedure esecutive e fallimentari in ogni grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni, di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa, e di consentire infine, in ogni caso, gli annotamenti di cancellazione e di dichiarazione di inefficacia delle trascrizioni di precetti immobiliari;

5) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa e speciale nelle quali sia, comunque, interessato l'Istituto ».

Art. 19. — E' sostituito come appresso:

« In caso di assenza o di impedimento del presidente i poteri spettantigli presso la Deputazione amministratrice e il Comitato esecutivo vengono assunti dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo sono deferiti al deputato più anziano.

« Per quanto attiene alla rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi e a tutte le altre funzioni di competenza del presidente, questi, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal direttore generale e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, da uno dei direttori centrali.

« Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, alla Amministrazione del Debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno qualunque dei predetti Dirigenti basta a far presumere l'assenza o l'impedimento di quelli che li precedono in ordine gerarchico, ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa le autorizzazioni eventualmente occorrenti per gli atti ai quali la detta firma si riferisce ».

Art. 20. — E' sostituito come appresso:

« Al presidente è conferita un'indennità che sarà stabilita con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

« Il presidente non può essere sospeso o rimosso se non con decreto del Capo del Governo ».

Art. 21. — E' sostituito come appresso:

« La nomina del direttore generale ed il suo trattamento economico e di quiescenza sono stabiliti con provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, su proposta della Deputazione amministratrice.

« Il direttore generale non può essere sospeso o rimosso se non con provvedimento del capo dell'Ispettorato.

« Il direttore generale, oltre alle altre attribuzioni deferitegli dal presente statuto e dal regolamento:

1) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione e sovraintende a tutti i servizi, compresi quelli della speciale gestione del credito fondiario;

2) provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Deputazione e del Comitato esecutivo;

3) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente alla Deputazione o al Comitato esecutivo;

4) è a capo del personale ed esercita nei riguardi di questo le funzioni assegnategli dal regolamento;

5) assume impiegati non di ruolo;

6) provvede alle spese generali, in conformità dell'articolo 13, lettera *n*), ed a ogni altra spesa regolarmente deliberata;

7) adotta nei riguardi dei servizi esattoriali e degli altri di cui all'art. 8, lettera *c*), tutti i provvedimenti necessari al loro regolare funzionamento e presenta ogni anno alla Deputazione una relazione scritta sui servizi medesimi e sui risultati conseguiti;

8) sostituisce il presidente, in caso di assenza o di impedimento ai sensi dell'art. 19.

« Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito, in tutte le sue funzioni, da uno dei direttori centrali. Si applica in tal caso la disposizione dell'articolo 19, comma 3.

« Il consulente legale, il segretario capo, il ragioniere capo e l'ispettore capo hanno la firma degli atti e dei contratti, dei titoli e dei valori, delle carte, dei documenti contabili e della corrispondenza, per delega del direttore generale.

« Per agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Sede centrale quanto presso le Dipendenze, la Deputazione amministratrice, su proposta del direttore generale, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, di determinati atti e contratti, titoli, valori, carte, documenti e corrispondenza ad altri dirigenti, funzionari ed impiegati ».

Art. 22. — Il primo comma è così modificato:

« Presso la sede centrale e presso ogni dipendenza è costituita una Commissione di sconto composta del direttore o del fiduciario, che la presiede, e di non meno di quattro commissari nominati dal Comitato esecutivo, i quali durano in carica un anno e sono rieleggibili. Due commissari prestano servizio per turno ».

Art. 23. — E' sostituito come appresso:

« Il Collegio dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Due sindaci effettivi e i due supplenti sono nominati dal comune di Siena. Il terzo sindaco effettivo è nominato dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e presiede il Collegio.

« I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il quadriennio ha la stessa decorrenza di quello della Deputazione amministratrice. I sindaci effettivi assistono alle sedute della Deputazione.

« La misura della retribuzione dei sindaci è deliberata dalla Deputazione all'inizio di ciascun quadriennio ».

Art. 24. — E' sostituito come appresso:

« Il collegio dei sindaci esercita le funzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio e deve uniformarsi alle norme del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni, nonchè ad ogni altra disposizione di legge in materia, in quanto sia compatibile colla speciale natura dell'Istituto ».

Art. 26. — E' sostituito come appresso:

« Gli utili netti sono ripartiti nel modo seguente:

« E' prelevata la quota di sette decimi per integrare la riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo; quando il limite del decimo sarà raggiunto, la quota da passarsi ad aumento della riserva ordinaria potrà ridursi a cinque decimi. Sono inoltre annualmente integrati, nella misura ritenuta conveniente, i fondi speciali per le oscillazioni del valore dei titoli e per perdite eventuali, nonchè altri fondi speciali che la Deputazione credesse di creare.

« Gli utili residui sono erogati in opere di beneficenza o di pubblica utilità, riservandosi a vantaggio della città di Siena e delle sue istituzioni una quota non inferiore ai tre quarti degli utili disponibili, comprese le contribuzioni di carattere contrattuale ».

Art. 28. — Il 2° comma è sostituito come appresso:

« Le Agenzie sono rette da un fiduciario nominato dal Comitato esecutivo, e sono poste alle dipendenze della Sede o di una Succursale ».

Art. 29. — L'ultimo comma è così modificato:

« Agli effetti della vigilanza, l'Istituto deve rimettere all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito le situazioni bimestrali dei conti e il bilancio annuale ».

Art. 31. — I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« Il presidente dell'Istituto ha la legale rappresentanza della Sezione di credito fondiario di fronte ai terzi.

« Le disposizioni degli articoli 18, 19 e 21 si applicano pienamente per tutto ciò che concerne il funzionamento di questa Sezione ».

Art. 33. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La quota degli utili disponibili è erogata dalla Deputazione amministratrice per gli scopi e con le modalità di cui all'art. 26 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1939-XVII

MUSSOLINI

(76)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1938-XVII.
Modificazioni alle norme per l'applicazione delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Visti i decreti Ministeriali 27 novembre 1929, 1° ottobre 1930, 2 luglio 1934, 18 dicembre 1935 e 31 ottobre 1936 contenenti norme per l'applicazione delle vigenti disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Visto il R. decreto 15 novembre 1938-XVII col quale, fra l'altro, è stato modificato il Mod. 1-*bis* (specchio caratteristico) di cui all'art. 162 del Regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 13 novembre 1924 e successive modificazioni, sostituendo, nella formulazione del giudizio complessivo sull'ufficiale, al criterio dei punti quello delle note di qualifica;

Considerato che in conseguenza di detto R. decreto 15 novembre 1938-XVII, si rende necessario ed urgente specificare nell'annotazione all'All. 1 al paragrafo 3 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1936 i criteri riguardanti l'assegnazione dei punti nelle schede individuali d'avanzamento;

Ritenuta, altresì, la necessità di apportare, d'urgenza, alcune integrazioni alle su citate norme per l'applicazione delle vigenti disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

Il 2° comma del N.B. apposto all'allegato n. 1 al § 3 del decreto Ministeriale 31 ottobre 1936, riguardante le schede individuali previste dall'art. 48 del testo unico approvato con R. decreto 1° agosto 1936-XIV, n. 1493, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

« A tutti gli ufficiali elencati nella scheda il compilatore assegna, nell'apposita colonna, un punto di merito da 0 a 20 secondo le norme contenute nel Regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina per l'assegnazione delle note di qualifica negli specchi caratteristici ed in base alla seguente corrispondenza fra note di qualifica e punti di merito:

insufficiente: da 0 a 9
sufficiente: da 10 a 14
buono: 15 o 16
molto buono: 17 o 18
ottimo: 19
eccezionale: 20 ».

Art. 2.

Nello stabilire le graduatorie dei tenenti di vascello o capitani per l'avanzamento a capitano di corvetta o maggiore deve essere attribuita una maggiorazione non superiore ad un punto a coloro che abbiano seguito corsi di specializzazione con esito favorevole.

Analogamente nello stabilire le graduatorie dei tenenti di vascello e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti la maggiorazione da attribuire in base alle vigenti disposizioni a coloro che abbiano conseguito il brevetto di pilota o di osservatore aereo e disimpegnato l'incarico per il tempo prescritto non può essere, in ogni caso, superiore ad un punto.

Art. 3.

Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello del genio navale sono considerati incarichi equipollenti a quelli di vice direttore e sottodirettore delle costruzioni navali in uno dei Regi arsenali, oltre gli incarichi previsti dal decreto Ministeriale 31 ottobre 1936-XIV, quello di vice direttore aggiunto delle Costruzioni navali in uno dei Regi arsenali o dello Stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia, nonchè quello di direttore dell'Officina delle costruzioni navali e meccaniche di Pola, e delle Officine miste dei lavori di Brindisi, Messina, Tobruk, Massaua e Portolago.

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° dicembre 1938-XVII e sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(77)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del perimetro del Consorzio per la sistemazione e manutenzione della strada interpoderale Fogliano-Macerino in provincie di Terni e Perugia.

Con Regio decreto 28 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti addì 15 dicembre 1938 al reg. 17 Ministero agricoltura e foreste, foglio 305, è stato modificato il perimetro del Consorzio per la sistemazione e la manutenzione della strada interpoderale Fogliano Macerino in territorio dei comuni di Spoleto e Acquasparta nelle provincie di Terni e Perugia.

(98)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3.50 %	259635	175 —	Ghibaudo Maria fu Giuseppe, moglie di *Mecca Pasquale* con usufrutto vitalizio, senza deposito di fede di vita a favore di *Mecca Pasquale* fu Michele dom. a Dusino S. Michele (Alessandria).	Ghibaudo Maria fu Giuseppe, moglie di *Meca Tomaso-Pasquale* con usufrutto vitalizio, senza deposito di fede di vita a favore di *Meca Tomaso-Pasquale*, ecc. come contro.
Id.	280695	532 —	Sugliano *Deodata* fu Luigi, nubile dom. a Cortemilia (Cuneo).	Sugliano *Nunziata* fu Luigi, nubile dom. a Cortemilia (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	64957	203 —	Sterzi Guido fu Nazzareno-Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Maria-Caterina* Cassetta vedova Sterzi dom. a Verona.	Sterzi Fuido fu Nazzareno-Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre *Caterina Cessetta* ved. Sterzi dom. a Verona.
Cons. 3,50 % (1906)	809884	1183 —	Tizzano Ida fu Giuseppe vedova di *Rohlhaupt* Ernesto dom. a Napoli.	Tizzano Ida fu Giuseppe vedova di *Kohlhaupt* Ernesto dom. a Napoli.
P. R. 3.50 % (1934)	237553	17,50	Sbattella Giuseppe fu *Federico* dom. a Nisida (Napoli).	Sbattella Giuseppe fu *Domenico* dom. a Nisida (Napoli).
P. R. 3,50 %	76058	80,50	Morgillo *Nunziamaria, Clemente, Giovanni*, Immacolata *Mariarosa* e Giacinto di Luciano, minore, sotto la p. p. del padre, dom. ad Arienzo (Caserta).	Morgillo *Maria-Annunziata, Clamente-Giovanni*, Immacolata, *Maria-Rosina*, Giacinto di Luciano, ecc. come contro.
Id.	234097	8648,50	Lazzaris *Luigi di* Battista dom. in Vallada Belluno.	Lazzaris *Cesare-Augusto-Luigi fu* Giov. Battista dom. in Vallada (Belluno).
Id.	403469	262,50	Verand *Emilio* fu Giacomo, dom. ad Imperia; con usufrutto vitalizio a favore di Benso Maria fu Giacomo vedova Lamberti Eugenio dom. ad Imperia.	Verand *Angelo-Ferdinando-Giulio-Emilio* fu Giacomo, dom. ad Imperia; con usufrutto come contro.
Id.	169271	630 —	Barbera *Teresa* fu Michele ved. di Giuseppe Accordino dom. in Patti (Messina).	Barbera *Maria-Teresa* fu Michele ved. di Giuseppe Accordino, dom. a Patti (Messina).
Id.	478843	385 —	Mauri *Gian Piero* e Maria fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Marelli Adele fu Luigi, vedova Mauri, con usufrutto vit. a favore di Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, dom. in Mariano Comense (Como).	Mauri *Natale-Pier Carlo* e Maria fu Angelo, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Id.	478844	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	481520	700 —	Lodigiani Maria fu Alberto moglie di Lodoletti Antonio, dom. a Piacenza, con usufrutto vitalizio a favore di Ielmoni *Adele* fu Casto, ved. di Lodigiani Alberto dom. a Piacenza.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Ielmoni *Adelaide* fu Casto, ecc.
Id.	433035	416,50	Bernava *Emilio* fu Paolo, minore sotto la p. p. della madre Richards Florence, ved. Bernava dom. a Messina.	Bernava *Emilia* fu Paolo minore sotto la p. p. della madre Richards Florence, ved. Bernava dom. a Messina.
Id.	121478	1050 —	*Locasio* Epifanio fu Ciro, dom. in Baucina (Palermo).	*Locascio* Epifanio fu Ciro dom. in Baucina (Palermo).
Id.	135572	161 —	*Mangialardi* Attilio, Gino, *Ida* e Guerrina fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Montali Letizia di David ved. Mangialardi Eugenio dom. a Camerata Picena (Ancona).	*Mangialardo* Attilio, Gino, *Anna* e Guerrina fu Eugenio minori sotto la p. p. della madre Montali Letizia di David ved. Mangialardo Eugenio dom. a Camerata Picena (Ancona).
Id.	69478	259 —	*Girardenghi* Mario di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Mandrogne (Alessandria).	*Gilardenghi* Mario di Francesco, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	314354	430,50	*Girardengo* Mario di Francesco, minore sotto la p. p. del padre dom. a Litta Parodi frazione del comune di Frugarolo (Alessandria)	*Gilardenghi* Mario di Francesco, minore ecc. come contro.
Id.	393995	14 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	331791	105 —	Paladino *Annetta* di *Santi* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. in Ancona. Vincolata.	Paladino *Marianna* di *Santo* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. in Ancona. Vincolata.
Id.	742828	35 —	Paladino *Annetta* fu *Santi* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. a Volterra (Pisa). Vincolata.	Paladino *Marianna* fu *Santo* moglie di Gaggiotti Gaetano dom. a Volterra (Pisa). Vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	76907	252 —	Sasso Alfredo fu Leonardo dom. a Vasto.	Sasso Alfredo fu Leonardo *minore sotto la tutela di Sasso Angelo* dom. a Vasto.
P. R. 3,50 %	256495	847 —	Geraci *Luigi* e Francesco fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Puntieri Maria-Gaetana* vedova di Geraci Giuseppe dom. a Corigliano Calabro (Cosenza).	Geraci *Giovanni-Luigi* e *Francesco-Alfonso* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre *Pontieri Gaetana* ved. Geraci Giuseppe dom. a Coregliano Calabro (Cosenza).
Id.	362679	259 —	*Gerace* Giovanni-Luigi e *Francesco* fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre *Puntieri Mariagaetana* ved. di *Gerace* Giuseppe dom. a Corigliano Calabro (Cosenza).	*Geraci* Giovanni-Luigi e *Francesco-Alfonso* fu Giuseppe minori sotto la p. p. della madre Pontieri *Gaetana* ved. di Geraci Giuseppe dom. a Corigliano Calabro (Cosenza).
Id.	214195	52,50	*Palombi* Anna fu Francesco, minore sotto la tutela del nonno materno Palombi Andrea dom. a Castro dei Volsci (Roma).	*Polidori* Anna fu Francesco minore ecc., come contro.
Id.	34862	35 —	*Tommassetti Antonio* di Giovambattista dom. a New-York.	*Tomassetti Carmine-Antonio* di Giambattista dom. a New-York.
Cons. 3,50 %	587698	140 —	Scalerandi Carola fu Chiaffredo moglie di Marconetto *Eugenio* dom. a Bagnolo Piemonte.	Scalerandi Carola fu Chiaffredo moglie di Marconetto *Chiaffredo-Eugenio* dom. a Bagnolo Piemonte.
Id.	588071	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	105994	10,50	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Cerizza *Maria* fu Antonio, ved. Dell'Oca dom. a Monza (Milano) - Con usufrutto vit. a favore di Cerizza *Maria* fu Antonio, ved. di Dell'Oca Paolo dom. a Monza (Milano).	Dell'Oca Guido, Giovanni ed Angelo fu Paolo, minori sotto la p. p. della madre Cerizza *Angiolina* fu Antonio ved. Dell'Oca dom. a Monza (Milano). Con usufrutto vit. a favore di Cerizza *Angiolina* fu Antonio, ved. di Dell'Oca Paolo dom. a Monza (Milano).
Cons. 3,50 % (1902)	38006	399 —	Spica Micela Antonino fu Antonino dom. a Caccamo (Palermo).	Spica Micela Antonino fu Antonino *minore sotto la p. p. della madre Micela Marianna fu Giorgio ved. Spica* dom. in Caccamo (Palermo).
Cons. 3,50 %	685309	161 —	Gioia *Florina* di Francesco moglie di Peverati Pietro, dom. a Latronico (Potenza) Col vincolo dotale.	Gioia *Rachele-Flora-Eloisa* di Francesco moglie di Peverati Pietro, dom. a Latronico (Potenza). Col vincolo dotale.
Id.	675312	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rendita 5 %	33646	650 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	318281	644 —	Patrone Elena fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Gamondi *Giuseppina* fu Giuseppe ved. Patrone dom. in Acqui (Alessandria).	Patrone Elena fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Gamondi *Carolina* fu Giuseppe ved. Patrone dom. in Acqui (Alessandria).
Cons. 3,50 %	817814	314 —	Chiavari Gian-Gerolamo-Armando e Mario fu Girolamo dom. a Genova - Con usufrutto a Poirè Teresa fu Giuseppe moglie di *Bordo Giambattista*.	Come contro, con usufrutto a Poirè Teresa fu Giuseppe moglie di *Burdo Agostino*.
Id.	812161	409,50	Ricci Giuseppe fu Agostino dom. a Macerata.	Ricci Urbano-Sante-Giuseppe fu Agostino dom. a Macerata.
P. R. 3,50 %	323562	150 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	624915	350 —	Imarisio Clotilde fu *Francesco*, minore sotto la p. p. della madre Eusebione Marcellina, ved. Imarisio dom. a Casale Monferrato (Alessandria); con usufrutto vitalizio a favore di Eusebione Marcellina fu Giovanni, ved. Imarisio *Francesco*, dom. a Casal Monferrato (Alessandria).	Imarisio Clotilde fu *Giovanni-Battista-Francesco* minore ecc., come contro; con usufrutto vit. a favore di Eusebione Marcellina fu Giovanni, ved. di Imarisio *Giovanni-Battista Francesco* dom. a Casal Monferrato (Alessandria).

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	415638	161 —	Cosenza *Francesco* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Falco Carolina ved. Cosenza, dom. ad Acri (Cosenza).	Cosenza *Francesco-Saverio* fu Benedetto, minore sotto la p. p. della madre Falco Carolina ved. Cosenza, dom. ad Acri (Cosenza).
Id.	306499	2520 —	De Cicco Teodora fu Modestino, minore sotto la p. p. della madre *Ganigro* Giacinta fu Costantino ved. di Modestino De Cicco dom. a Montagano (Campobasso).	De Cicco Teodora fu Modestino, minore sotto la p. p. della madre *Ianigro* Giacinta fu Costantino ecc., come contro.
Id.	391421	21 —	Massimi *Mariangela* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ascani Celeste di Mariano dom. in Agosta (Roma).	Massimi *Marianna* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ascani Celeste di Mariano dom. in Agosta (Roma).
Id.	260900	336 —	Calderoni Rosa-Amalia-Leonilda fu *Francesco*, minore sotto la patria potestà della madre *Saglio Anna-Giulia* dom. a Novara.	Calderoni Rosa-Amalia-Leonilda fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre *Salio Giulia* dom. a Novara.
Con. 3,50 %	692988	70 —	Pinto *Anna* fu Vincenzo moglie di Cleto Giorni dom. ad Avellino.	Pinto *Vincenza* fu Vincenzo moglie di Cleto Giorni dom. ad Avellino.
P. R. 3,50 %	36154	175 —	Iannelli Elvira di Giovanni, moglie di *Sarracco* Emilio di Samuele dom. in Benevento; vincolato per dote della titolare.	Iannelli Elvira di Giovanni, moglie di *Saracco* Emilio di Samuele dom. in Benevento; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 %	506005	105 —	Gino *Tarsilla* di Stefano, nubile dom. a Brosso (Torino).	Gino *Tersilla* di Stefano nubile dom. a Brosso (Torino).
Id.	525121	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	707117	35 —	*Tarsilla Gina* fu Stefano, nubile dom. a Brosso (Torino).	*Gino Tersilla* fu Stefano nubile dom. a Brosso (Torino).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 7 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4856)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 693352, dell'importo di L. 720, rilasciata dall'esattoria di Lungavilla per versamento 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Crosetti Simone fu Pietro per l'art. 18 terreni comune di Bastida Pancarana, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito al menzionato Crosetti.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Crosetti, con atto autenticato notaio Borlone 24 aprile 1938.

Roma, addì 24 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 693790, dell'importo di L. 3100, rilasciata dall'esattoria di Santa Giulietta per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Brandolini Domenico fu Paolo per l'art. 27 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi al menzionato Brandolini.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Brandolini, con atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692570, dell'importo di L. 600, rilasciata dall'esattoria di Casteggio il 12 marzo 1937 per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Carbone Gustavo fu Pietro e Montagna Pierina - Giulia di Ernesto, per l'art. 74 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Carbone Gustavo fu Pietro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 86-II.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692662, dell'importo di L. 1300, rilasciata dall'esattoria di Casteggio il 12 marzo 1937 per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carbone Gustavo fu Pietro e Moltrasio Luigi fu Antonio per l'art. 84 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Carbone Gustavo fu Pietro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 86-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692663, dell'importo di L. 800, rilasciata dall'esattoria di Casteggio, per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carbone Gustavo fu Pietro e Calvi Maria fu Antonio, per l'art. 83 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito al menzionato Carbone.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà el veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 86-IV.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 692664, dell'importo di L. 600, rilasciata il 12 marzo 1937, dall'esattoria di Casteggio, per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Montagna Pierina di Ernesto in Carbone per l'art. 238 terreni con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito, a Carbone Gustavo fu Pietro.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Carbone, giusta atto autenticato notaio Marioni 26 aprile 1938.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 87.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 691911, dell'importo di L. 116,75, e serie VIII, n. 17767, dell'importo di L. 116,65, rilasciate rispettivamente il 16 marzo e 12 agosto 1937, dall'esattoria di Bressana B, per versamento 1ª e 4ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Castagnola Maria ed altri, per l'art. 36 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi alla menzionata Castagnola Maria fu Virginio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dalla Castagnola con atto 2 maggio 1938, autenticato notaio Marioni.

Roma, addì 22 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 88.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 693194, dell'importo di L. 1500, rilasciata dall'esattoria di Casatisma, per versamento in unica soluzione dell'importo della sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cavallotti Vittorio, per l'art. 11 ruolo terreni, con delega pel ritiro dei titoli del prestito al menzionato Cavallotti.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Pavia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito alla Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Pavia, delegata al ritiro dei titoli dal Cavallotti giusta atto 26 aprile 1938 autenticato notaio Marioni.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 89.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 985740, serie I, n. 796825, serie III, di lire 300 ciascuna, n. 162267, serie IX, e n. 162444, serie III, di lire 150 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 15 marzo, 29 aprile, 13 ottobre e 10 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Castelmorrone pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carlino Domenico fu Michele e Dello Stritto Caterina fu Vincenzo, sull'art. 42 del ruolo terreni di detto comune, con delega a Carlino Domenico fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 89-*bis*.**

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 985741, serie I, n. 796826, serie III, di lire 200 ciascuna, 162268 e 162445, serie II, di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 15 marzo, 29 aprile, 13 ottobre e 10 dicembre 1937 dall'esattoria comunale di Castelmorrone pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Carlino Domenico e Nicola fu Michele sull'art. 43 del ruolo terreni di detto comune, con delega a Carlino Domenico fu Michele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 90.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie I, n. 902451, dell'importo di L. 200, rilasciata il 30 marzo 1937, dall'esattoria di Bari per versamento 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mincuzzi Angelantonio per l'art. 4520 fabbricati, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Mincuzzi.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VII n. 959378, dell'importo di L. 116, rilasciata il 31 dicembre 1937, dal l'esattoria di Venegono, per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vismara Maria in Bisiach per l'art. 77 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Sinelli Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 91-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 959379, dell'importo di L. 250, rilasciata dall'esattoria di Venegono, per versamento 6ª rata di sottoscrizone al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vismara Maria fu Serafino, per l'art. 82 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Sinelli Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 91-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 959380, dell'importo di L. 300, rilasciata dall'esattoria di Venegono, per versamento 6ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliale 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bisiach Leandro di Govanni, per l'art. 7 fabbricati, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Sinelli Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI, n. 613481, di L. 166,65, rilasciata l'11 agosto 1937 dall'esattoria comunale di Bolotana (Nuoro), pel pagamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mele Antonio, Battista, Giuseppe e Rosa, sull'art. 75 del ruolo terreni di detto comune con delega a Mele Pes Rosa fu Giuseppe in Mele per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Nuoro, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti, a Pisano Anselma fu Valentino, designata pel ritiro dei titoli definitivi nella quietanza di saldo.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 319956, dell'importo di L. 1466.70, rilasciata il 30 aprile 1937, dall'esattoria di Ficulle, per versamento 1ª e 2ª rata del Prestio redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Faina Claudio Gina-Maria fu Eugenio per l'art. 59 terreni, con delega pel ritiro dei titoli definitivi alla Cassa di risparmio di Orvieto.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla tesoreria di Terni l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 14331, serie I, di L. 250, rilasciata il 30 marzo 1937 dall'esattoria consorziale di Gavi, pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Bisio Luigi fu Gioacchino ed altri sull'art. 31 del ruolo terreni del comune di Volteggio, con delega allo stesso Bisio Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie II, n 676977, dell'importo di L. 300, rilasciata dall'esattoria di Incisa Scapaccino, per versamento 8ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Drago Bartolomeo di Giuseppe per l'art. 157 terreni, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Drago Bartolomeo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Asti, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 142266, serie II, di L. 100, rilasciata dall'esattoria di Assisi (Perugia) il 31 marzo 1937, pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Elisei Giuseppa fu Luigi sull'art. 362 terreni del cennato Comune con delega alla stessa Elisei per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del prescritto avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Perugia, l'attestazione che terrà veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, n. 829569, dell'importo di L. 1083, rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'esattoria di Palermo, per versamento 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Simone Francesco fu Leopoldo, per l'art. 6125, con delega pel ritiro dei titoli definitivi allo stesso De Simone Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 98.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie V, n 829569, dell'importo di L. 450, rilasciata il 26 ottobre 1937 dall'esattoria di Palermo, per versamento 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Palermo Caterina di Lazzarini per l'art. 14266, con delega pel ritiro dei titoli del prestito De Simone Leopoldo fu Francesco.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 99.**

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V, n. 829570, dell'importo di L. 883, rilasciata il 26 ottobre 1937, dall'esattoria di Palermo, per versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta De Simone Leopoldo di Francesco, per l'art. 6132, con delega pel ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso De Simone Leopoldo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 agosto 1938-XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3424)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 4 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina.

IL DUCE
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni, nonchè l'art. 1 del R. decreto 3 febbraio 1936, n. 189, che approva l'organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728;
Vista l'autorizzazione concessa con decreto del DUCE Primo Ministro Segretario di Stato in data 8 ottobre 1938;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 4 posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della Regia marina (gruppo *A*, grado 11°).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte i cittadini italiani di razza non ebraica, che siano iscritti al P.N.F. o alla G.I.L. o al G.U.F. e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno o della laurea dottorale conseguita presso uno dei Regi istituti di istruzione superiore commerciale o presso l'Università «Bocconi» di Milano, o della laurea in scienze economico-marittime conseguita presso la Sezione di armamento navale del Regio istituto superiore navale di Napoli, o della laurea in scienze politiche o politiche e sociali o quella in scienze politiche e amministrative o quella in scienze politiche, sociali e sindacali conseguita presso le Università di Perugia o di Ferrara, i quali — alla data del presente decreto — abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassato quella di anni 30.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale, per gli invalidi divenuti tali per la difesa delle Colonie dell'A. O. I. di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero, e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 39 anni.

Inoltre, per gli iscritti regolarmente al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P.N.F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Il predetto limite massimo di età stabilito in anni 30 è elevato inoltre:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione più sopra riportata purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo e per quelli attualmente appartenenti al personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 avevano già prestato servizio in tale qualità da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccettuata quella ferroviaria. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica, che sarà accertata prima dell'inizio degli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 2 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti. Esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e corredate dai necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale del personali civili e degli affari generali) e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1) il loro preciso recapito;

2) i documenti annessi alle domande;

3) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;

Nelle domande inoltre i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Dal predetto concorso sono escluse le donne.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale.

3) certificato comprovante la iscrizione del candidato, a seconda dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato rilasciato dal segretario federale della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 senza interruzione, o abbia riportato ferite, per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo indicato al terzo capoverso del precedente articolo 2.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno, saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza. I certificati di iscrizione ante-Marcia su Roma dovanno comunque, avere il visto di ratifica di S. E. il Ministro Segretario del P.N.F. o di un Vice segretario.

4) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6) copia dello stato di servizio militare di leva che il concorrente dovrà aver ultimato alla data di cui all'art. 3 oppure certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che siano stati dispensati per qualsiasi motivo dal compiere il servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti o che hanno preso parte alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV hanno partecipato alle relative operazioni militari devono produrre copia dello stato del servizio militare con la dichiarazione delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero devono inoltre produrre copia del decreto di concessione della pensione di guerra ed il certificato mod. 69 della Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del detto decreto e del certificato mod. 69 possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli invalidi per la causa nazionale e gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie in A. O. I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero e i figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la causa nazionale o degli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero dovranno produrre un certificato comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza.

7) diploma originale di laurea o copia del diploma stesso autenticata da notaio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto della eventuale nomina.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di Istituti di istruzione superiore corrispondenti del cessato regime austro-ungarico;

8) fotografia di data recente del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, del quale in tal caso dovranno essere segnalati gli estremi.

Il libretto dovrà, peraltro, essere esibito all'atto della presentazione agli esami.

9) stato di famiglia legalizzato rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole.

Art. 5.

I documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguita l'idoneità.

I candidati che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai nn: 1, 2, 4, 5, 6 e 8; essi sono però tenuti a presentare copia dello stato matricolare e ad esibire, all'atto della presentazione agli esami, il libretto ferroviario.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno 5 o 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte la cui data sarà loro comunicata dal Ministero.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Le domande che entro il termine fissato dall'art. 3 non saranno pervenute corredate dei documenti richiesti non verranno prese in considerazione.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione di documenti incompleti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di Sezione o consigliere di Stato, presidente;
un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;
un consigliere della Corte dei conti, membro;
un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina di grado non inferiore al 6°, membro;
un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;
un funzionario della carriera amministrativa, segretario,

Art. 8.

La gaduatoria dei vincitori del concorso verrà formata secondo le norme dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed a parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (nel testo approvato col R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176), ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, 6 giugno 1929, n. 1024, 26 luglio 1929, n. 1399, e 11 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48, Si osserveranno inoltre gli articoli 6, 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, l'art. 3 del R. decreto 2 dicembre 1935, n. 2111 e l'art. 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare lo esperimento di altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 800 lorde (salvo le riduzioni e gli aumenti di legge) oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1938-XVII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

I. — Diritto civile - Diritto commerciale (1).
II. — Diritto costituzionale - Diritto amministrativo (1).
III. — Economia politica - Scienza delle finanze (1).
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale.

Diritto civile, commerciale e internazionale.
Diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.
Economia politica, scienza delle finanze e statistica.
Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario. Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.

La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(100)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esame a 12 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, col quale venne indetto un concorso per esame a 12 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale elettrotecnico delle Imposte di produzione;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1937-XVI, col quale venne nominata la Commissione di detto concorso, successivamente modificata con decreto Ministeriale 8 maggio 1938-XVI;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1937-XVI, col quale vennero fissati i giorni in cui dovevano aver luogo gli esami scritti del concorso di che trattasi;

Visti gli atti della anzidetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 12 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale elettrotecnico delle Imposte di produzione, indetto con decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV.

COGNOME E NOME	Votazione		Totale
	media prove scritte	prova orale	
1. Foti Vincenzo	8,875	7,125	16 —
2. Zivieri Ermanno	8,375	7,550	15,925
3. Anzalone Natale	7 —	7.750	14,750
4. Farris Arnaldo	8,125	6.500	14,625
5. Militello Onofrio, ammogliato con 3 figli	7,375	7,125	14,500
6. Pedrotti Franco	7,250	7,200	14,450
7. Caglià Armando	7 —	7.440	14.440
8. Moretti Remo	7 —	7.250	14.250
9. Pagano Achille, ammogliato con un figlio	7,250	6.815	14.065
10. Brunori Luigi	7,250	6,700	13.950
11. Mezzanotte Antonio	7,375	6,450	13.825
12. Cavaciocchi Valdimiro	7 —	6,810	13,810
13. Tumminia Francesco	7,200	6,600	13.800
14. Luciano Alfredo, avventizio ammogliato con un figlio	7 —	6,625	13,625
15. Spataro Gaetano	7,125	6,200	13.325

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sotto indicato:

1. Foti Vincenzo.
2. Zivieri Ermanno.
3. Anzalone Natale
4. Farris Arnaldo.
5. Militello Onofrio.
6. Pedrotti Franco.
7. Caglià Armando
8. Moretti Remo
9. Pagano Achille.
10. Brunori Luigi.
11. Mezzanotte Antonio.
12. Luciano Alfredo, avventizio, ammogliato con un figlio.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Cavaciocchi Valdimiro.
2. Tumminia Francesco.
3. Spataro Gaetano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1938-XVI

Il Ministro: DI REVEL

(111)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il giorno 3 novembre 1937-XVI, registro 11 Finanze, foglio n. 44, col quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1937-XVI, registrato alla Corte dei conti il giorno 9 dicembre 1937-XVI, registro n. 12 Finanze, foglio n. 347, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a venti posti di ufficiale aggiunto doganale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* della Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette.

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prove orali	Somma dei voti
1	Castellani Giuseppe, avventizio coniugato	8,250	8,100	16,350
2	Andorlini Marino	8,250	7,675	15,925
3	Delli Ponti Giuseppe	8,250	7,500	15,750
4	Spinosa Gelasio	7,750	7,925	15,675
5	Ganugi Mario	7 —	8,500	15,500
6	Paola Alfredo, sottuff. R.G.F.	7,500	7,925	15,425
7	Massaro Giuseppe	7,500	7,875	15,375
8	Domina Vincenzo	7,250	8,100	15,350
9	Guarracino Pietro	7,250	7,937	15,187
10	Conti Silvestro, iscr. ante marcia, coniugato	7,500	7,575	15,075
11	Cuomo Paolo, sottuff. R.G.F. .	7,750	7,250	15 —
12	De Carolis Catello, coniugato .	7,250	7,700	14,950
13	Pia Adriano	7 —	7,937	14,937
14	Follo Giovanni, coniugato . .	7,750	7,175	14,925
15	Barducci Aligi, ex combattente	7,500	7,420	14,920
16	Dolore Salvatore	8,500	6,400	14,900
17	Ciocia Carlo, avventizio . . .	7,625	7,225	14,850
18	Rosati Angelo	7,500	7,260	14,760
19	Troise Raffaele	7,750	7 —	14,750
20	Dati Antonio	7,750	6,975	14,725
21	Santamaria Gennaro	7,250	7,430	14,680
22	Midolo Giuseppe	7,375	7,300	14,675
23	Barbagallo Giuseppe	7,250	7,260	14,510
24	Cuccu Alberto, sottuff. R. G. F.	7,750	6,755	14.505
25	Falcone Filippo	7,500	7 —	14,500
26	D'Apuzzo Giuseppe, coniugato .	7,250	7,200	14,450
27	Mollura G. Battista, coniugato	7,750	6,510	14,260
28	Spiccia Armando, avvent. coniugato	8 —	6,250	14,250
29	Giurlani Igino	7,500	6,725	14.225
30	Ridolfi Angelo, ex combatt. . .	7,500	6,700	14.200
31	Carfora Pasquale	7 —	7,100	14.100
32	Ginesi Raffaello	7 —	7 —	14 —
33	Natale Antonino, coniugato . .	7 —	6,960	13,960
34	Mancaniello Giuseppe	7 —	6,950	13,950
35	Giangregorio Gioacchino, ex combattente	7,250	6,625	13,875
36	Artuso Fortunato	7,500	6,250	13,750
37	Martinoli Elia	7,250	6,375	13,625
38	Laganà Sebastiano, sottuff. R. G. Finanza	7,500	6,100	13,600
39	Pirro Aldo, ex combattente . .	7,125	6,450	13,575
40	Virtuoso Antonio	7,250	6,225	13,475
41	Schillaci Nicolò, avventizio . .	7,250	6,100	13,350

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori dei posti riservati ai sottufficiali della Regia guardia di finanza col 1° comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso nell'ordine appresso indicato:

1. Paola Alfredo
2. Cuomo Paolo
3. Cuccu Alberto
4. Laganà Sebastiano

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori dei rimanenti 16 posti a mente del combinato disposto dell'art. 2, comma 2, e dell'art. 9, comma 7, del decreto Ministeriale che ha indetto il concorso.

1. Castellani Giuseppe, avventizio coniugato
2. Andorlini Marino
3. Delli Ponti Giuseppe
4. Spinosa Gelasio
5. Ganugi Mario
6. Massaro Giuseppe
7. Domina Vincenzo
8. Conti Silvestro, iscritto P.N.F. ante marcia, coniugato
9. De Carolis Catello, coniugato
10. Follo Giovanni, coniugato
11. Barducci Aligi, ex combattente
12. Ciocia Carlo, avventizio
13. Spiccia Armando, avventizio coniugato
14. Ridolfi Angelo, ex combattente
15. Giangregorio Gioacchino, ex combattente
16. Pirro Aldo, ex combattente

Art. 4.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Guarracino Pietro
2. Pia Adriano
3. Dolore Salvatore
4. Rosati Angelo
5. Troise Raffaele
6. Dati Antonio
7. Santamaria Gennaro
8. Midolo Giuseppe
9. Barbagallo Giuseppe
10. Falcone Filippo
11. D'Apuzzo Giuseppe
12. Mollura G. Battista
13. Giurlani Igino
14. Carfora Pasquale
15. Ginesi Raffaello
16. Natale Antonino
17. Mancaniello Giuseppe
18. Artuso Fortunato
19. Martinoli Elia
20. Virtuoso Antonio
21. Schillaci Nicolò

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1938-XVI

Il Ministro: Di Revel

(101)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che il dott. Slucca Vittorio, vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Salorno, ha rinunciato alla nomina;

Che dei concorrenti che lo seguono in graduatoria approvata con decreto prefettizio 21 luglio 1938, n. 25855.III, il primo candidato che abbia indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, è il dott. Adolfo Endrizzi, il quale interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina;

Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Adolfo Endrizzi è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Salorno ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura e di quello del Comune suindicato.

Trento, addì 3 gennaio 1939-XVII

Il prefetto: FELICE

(113)

REGIA PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 13 ottobre u. s.;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. Iacobelli Iolanda	voti	60,906	su	100
2. Franci Giuseppina nei Bellugi	»	56,750	»	100
3. Mecatti Isotta	»	56,093	»	100
4. Tasselli Lea	»	52,781	»	100
5. Cinotti Giuseppa	»	52,500	»	100
6. Salvadori Elsa in Minucci	»	52,218	»	100
7. Bugnoli Livia	voti	52,187	su	100
8. Fontani Nella	»	51,781	»	100
9. Chelli Anna	»	49,937	»	100
10. Pistolesi Lidia	»	49,250	»	100
11. Boschi Maria nei Marianelli	»	48,937	»	100
12. Massini Luigina	»	48,812	»	100
13. Barbetti Anna	»	48,656	»	100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 29 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: BUSSETI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il decreto di pari data n. 19865, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI, formulata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55, 56 e 23 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937-XVI le seguenti ostetriche, che sono quindi designate per la nomina nelle condotte indicate a fianco di ciascuna di esse:

1. Iacobelli Iolanda - condotta Montalcino capoluogo.
2. Franci Giuseppina nei Bellugi - condotta Radda in Chianti capoluogo.
3. Mecatti Isotta - condotta Trequanda capoluogo.
4. Tasselli Lea - condotta Piancastagnaio capoluogo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 29 dicembre 1938-XVII

p. *Il prefetto*: BUSSETI

(114)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.